

# **BGer 1P.590/2003 vom 10. November 2003**

Bundesgericht, 2003-11-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1P.590\\_2003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.590_2003)

FR: TF 1P.590/2003 du 10 novembre 2003

IT: TF 1P.590/2003 del 10 novembre 2003

## **Regeste**

Procedura penale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 129 I 185 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).

#### **E. 1.1**

La pronuncia del GIAR, che conferma sostanzialmente la decisione del PP di respingere l'assunzione della quasi totalità delle prove proposte dal ricorrente in applicazione dell' art. 196 CPP /TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP /TI). Essa concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo ( DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa).

#### **E. 1.2**

In questo caso, secondo l' art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronuncia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG ( DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2).

#### **E. 1.3**

In linea di principio, le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove non arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente ( DTF 101 Ia 161 ; causa 1P.179/2000, sentenza dell'11 aprile 2000, consid. 1d, apparsa in R DAT II-2000 n. 66, pag. 247 segg., causa 1P.359/2000, sentenza del 28 giugno 2000, consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 507, n. 11). In effetti, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici ( DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b); e la stessa

conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale.

## **E. 2**

Con l'istanza di complemento d'inchiesta del 13 giugno 2003 il ricorrente chiedeva l'assunzione per rogatoria di ulteriori mezzi di prova, segnatamente l'audizione di testimoni nonché il sequestro di documentazione e di tabulati telefonici: l'assunzione di queste prove avrebbe potuto condurre a un decreto d'abbandono, senza la necessità del dibattimento. Il ricorrente fonda quindi, in sostanza, un pregiudizio irreparabile sulla mancata possibilità di un suo proscioglimento prima del processo.

### **E. 2.1**

Come si è visto, un prolungamento della durata della causa e gli inconvenienti connessi allo svolgimento del processo non comportano un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, sicché le censure ricorsuali non possono essere accolte (cfr. DTF 101 Ia 161 ). Il ricorrente potrà far valere i suoi diritti - segnatamente quelli relativi ai diritti di parte e di difesa garantiti dal diritto cantonale e federale ( art. 29, 30 e 32 Cost. ) e dall'6 CEDU riguardo a un equo processo, alla parità delle armi e alla possibilità di difendersi, come pure il diritto di essere sentito ( art. 29 cpv. 2 Cost. ) - nel processo penale e, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza. Anche l'assunzione delle ulteriori prove può essere eventualmente chiesta dinanzi alla Corte del merito (cfr. art. 227, 228 CPP /TI).

### **E. 2.2**

Il ricorrente rileva invero che l'assunzione della maggior parte dei mezzi probatori presupporrebbe una procedura di assistenza giudiziaria all'estero. Inoltre, taluni documenti potrebbero anche non più essere reperibili in futuro, mentre un teste potrebbe non più essere in grado di deporre per la sua anzianità. Il ricorrente rileva inoltre che l'entrata in vigore in Italia, il 1° gennaio 2004, del decreto legislativo 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, comporterà per l'operatore telefonico italiano un obbligo di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico limitato a trenta mesi. Non è dimostrata tuttavia dal ricorrente, né resa verosimile, la sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori: il fatto che la loro assunzione potrebbe in sede dibattimentale risultare difficoltosa non è decisivo e non fonda di per sé un pregiudizio irreparabile. D'altra parte, limitandosi ad accennare all'entrata in vigore del citato decreto legislativo italiano, il ricorrente non sostiene ch'esso esplicherebbe un effetto retroattivo sui tabulati telefonici da lui richiesti, riferiti al periodo 2000-2001, o ne imporrebbe imperativamente la distruzione. In tali circostanze, il ricorrente potrà, se del caso, fare valere successivamente un'asserita violazione del suo diritto di essere sentito o dei suoi diritti di difesa nell'ambito di un eventuale ricorso di diritto pubblico ( art. 87 cpv. 3 OG ; DTF 101 Ia 161 , 99 Ia 437 consid. 1; Walter Kälin, *Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde*, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.; cfr. anche DTF 118 II 369 consid. 1).

## **E. 3**

Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 87 OG . Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ). Il ricorrente rifonderà alla controparte, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, un'indennità per ripetibili della sede federale ( art. 159 cpv. 1 OG ). L'emaneazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.